



Istituto di Istruzione Superiore Statale
L. da Vinci - P. De Giorgio" -- Lanciano



Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale

C.F.: 90030110697 - C.M.: CHIS01100A - PEO: chis01100a@istruzione.it - PEC: chis01100a@pec.istruzione.it - Web: iisdavincidegiorgio.edu.it
sede "DA VINCI" Indirizzo: Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) - Telefono: 0872-4.25.56
sede "DE GIORGIO" Indirizzo: Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) - Telefono: 0872-71.34.34

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE - "DA VINCI - DE GIORGIO"-LANCIANO
Codice AOO: SEGR_CHIS01100A
Prot. 0016805 del 26/11/2025
I-1 (Uscita)

A tutto il personale
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA

Oggetto: Entrata in vigore del DPR n. 134 dell'8 agosto 2025 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249" e del DPR n.135 dell'8 agosto 2025 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122". - Obbligo di applicazione delle nuove disposizioni.

Si porta a conoscenza della Comunità Scolastica che dal 10 ottobre 2025, in attuazione della *L. n.150 del 1 ottobre 2024*, sono entrati in vigore il *D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025* che ha apportato significative modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (*D.P.R. 249/1998*) e il *D.P.R. n. 135 dell'8 agosto 2025* che ha modificato il *DPR n. 122/2009* relativo alla valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione.

L'obiettivo dei provvedimenti emanati è quello di rafforzare la cultura del rispetto, riaffermare l'autorevolezza del personale scolastico e promuovere un percorso formativo basato sulla responsabilità individuale e collettiva.

NUOVO REGIME DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (D.P.R. n. 134/2025)

Le principali novità riguardano la **riforma del sistema sanzionatorio**, ridefinito con un forte accento sulla **funzione educativa, riparativa e non solo punitiva**.

Di seguito si sintetizzano, con valore precettivo, le principali novità introdotte:

- SOSPENSIONI FINO A 2 GIORNI (D.P.R. 249/1998 art. 4 c. 8 bis)

Lo studente è allontanato dalle lezioni ma non dalla comunità scolastica e il Consiglio di classe delibera delle **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Le attività si svolgono all'interno della scuola con personale appositamente individuato. Il mancato svolgimento dell'attività influisce sul voto di comportamento e le ore vengono conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

- SOSPENSIONI DA 3 A 15 GIORNI (D.P.R. 249/1998 art. 4 c. 8 ter)

Lo studente è allontanato dalle lezioni e il Consiglio di classe delibera **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività si svolgono presso strutture ospitanti (enti, associazioni e enti del terzo settore) oppure, in assenza di queste, a favore della comunità scolastica. Le attività sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e gestite con il supporto di docenti referenti appositamente individuati.

“Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.”

Le attività possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente.

- **SOSPENSIONE OLTRE I 15 GIORNI (D.P.R. 249/1998 art. 4 c. 8 sexies e c. 9)**

Lo studente è allontanato dalla comunità scolastica. La sanzione (di competenza del Consiglio di Istituto) prevede un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

L'irrogazione della sanzione con allontanamento oltre i 15 giorni può essere disposta *“anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”*.

RIFORMA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO E CONSEGUENZE (D.P.R. n. 135/2025)

L'aggiornamento normativo prevede un “maggiore peso” del voto di comportamento nella valutazione complessiva, con particolare riguardo ad atti di violenza e di aggressione anche nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Gli aspetti più rilevanti derivanti dalla valutazione del comportamento sono di seguito sintetizzate:

VOTO DI COMPORTAMENTO INFERIORE A SEI DECIMI

- **in sede di valutazione periodica** (art. 7 c. 2 bis del DPR 22 giugno 2009, n. 122): l'attribuzione di un voto di comportamento **inferiore a sei** decimi comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
- **in sede di scrutinio finale** (artt. 4 e 7 c. 2 bis del DPR 22 giugno 2009, n. 122): l'attribuzione di un voto di comportamento **inferiore a sei** decimi comporta la **non ammissione** al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

VOTO DI COMPORTAMENTO PARI A SEI DECIMI

- **in sede di scrutinio finale - classi dalla prima alla quarta** (art. 7 c. 2 ter del DPR 22 giugno 2009, n. 122): nel caso di attribuzione di un voto di comportamento **pari a sei** decimi il Consiglio di classe **sospende il giudizio** di ammissione alla classe successiva e allo studente viene assegnata la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito.
- **in sede di scrutinio finale - classi quinte** (art. 13 c. 2 lettera Dlgs n. 62/2017): nel caso di attribuzione di un voto di comportamento **pari a sei** decimi Il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (art. 15 c. 2 bis Dlgs n. 62/2017)

Il voto comportamento incide in modo più incisivo sull'attribuzione del **credito scolastico per l'Esame di Maturità**. L'attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata

dalla media dei voti può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è **pari o superiore a nove decimi**.

Le nuove disposizioni di cui sopra hanno efficacia immediata e sono precettive e vincolanti per l'intera comunità scolastica.

Nelle more del necessario e conseguente aggiornamento del Regolamento di Istituto, le norme del DPR 134/2025 e DPR 135/2025 prevalgono su qualsiasi regolamentazione interna preesistente.

Si invita, pertanto, tutto il personale scolastico, le studentesse, gli studenti e le famiglie a prenderne attenta visione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Francesca D'Ottavio

Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. e normativa connessa